



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 289 del 25 giugno 2026

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

CANGEMI

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2016, N. 2 (DISCIPLINA
DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO)***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I - VII

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



Al Presidente del Consiglio
regionale del Lazio

Antonio Aurigemma

Proposta di legge regionale concernente:

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo)”

Di iniziativa del Consigliere Giuseppe Emanuele Cangemi

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 24/06/2026 15:18:59



Relazione illustrativa

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Il cyberbullismo ne è la sua estensione online. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network.

Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha assunto dimensioni crescenti, con evidenze di impatti negativi sulla salute psicofisica e sul benessere sociale dei minori.

La legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo) ha rappresentato il primo intervento strutturato, ma l'esigenza di revisione della normativa è emersa alla luce dell'evoluzione del fenomeno, dell'evoluzione dei contesti digitali, nonché del mutato quadro legislativo statale, con l'emanazione della Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) e della legge 17 maggio 2024, n. 70 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo).

Obiettivi della presente proposta di legge sono il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e sul territorio regionale mediante l'integrazione degli interventi educativi, il coordinamento con la normativa statale e il rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche, favorire il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, cooperative educative e startup sociali per una rete territoriale integrata. Viene inoltre ampliata la Consulta regionale sul bullismo con rappresentanti dell'Ordine degli psicologi del Lazio, del Co.Re.Com, del Garante dei dati personali e rappresentanti delle consulte studentesche e dei genitori.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, di un apposito fondo denominato “Fondo regionale per la prevenzione del bullismo digitale” con uno stanziamento di € 500.000 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.



Art. 1

(Modifiche all'art. 1 della L.R. 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo")

1. L'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e di quanto previsto dagli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto, in coerenza con la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) e con la legge 17 maggio 2024, n. 70 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo), in conformità della normativa europea e nazionale in materia dei dati personali (GDPR – Regolamento 2016/679; D.Lgs n. 196/2003), promuove e sostiene azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 1 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 così come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.
3. Gli interventi regionali hanno natura programmatica, promozionale e di sostegno e non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale per le istituzioni scolastiche."

Art. 2

(Modifiche all'art. 2 della L.R. 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo")

1. Al comma 3 dell'articolo 2 dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
 - a) laboratori educativi sull'uso etico e responsabile delle tecnologie digitali, inclusi strumenti di intelligenza artificiale;
 - b) programmi di peer education (formazione tra pari);
 - c) percorsi di educazione all'empatia e alla gestione delle emozioni;
 - d) attivazione di sportelli di ascolto psicopedagogico, in conformità con l'articolo 4bis della Legge n. 71/2017;
 - e) istituzione di una piattaforma digitale regionale per il monitoraggio del fenomeno, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs n. 196/2003 con: anonimizzazione dei dati; trattamento esclusivamente in forma aggregata; divieto di utilizzo per finalità sanzionatorie;
 - f) azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa statale, senza interferire con l'autonomia scolastica."



Art. 3

(Inserimento articolo alla L.R. 24 marzo 2016, n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo)”

1. Dopo l’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 è inserito il seguente:

“Art. 2bis

(Formazione su strumenti giuridici)

1. La Regione promuove, nell’ambito delle attività formative di cui all’articolo 2, moduli informativi sugli strumenti di tutela previsti dalla normativa statale.

2. I moduli hanno natura esclusivamente divulgativa e informativa e riguardano:

- a) procedura di ammonimento del Questore (articolo 7 della Legge n. 71/2017);
- b) strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti;
- c) misure di tutela civile e penale.

3. Le attività non incidono sulle procedure di competenza statale e rispettano le attribuzioni delle autorità competenti.”



Art. 4

(Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo")

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 è inserito il seguente:

"1bis. Possono altresì accedere ai finanziamenti regionale:

- a) enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
- b) enti iscritti nei registri previsti dalle normative di settore, fino all'operatività del RUNTS;
- c) startup sociali, cooperative educative e imprese culturali con:
 - esperienza documentata di almeno 24 mesi;
 - collaborazione formalizzata con enti pubblici o Terzo Settore;
 - rispetto di trasparenza e rendicontazione."

Art. 5

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo")

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 dopo le parole "nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza" si aggiungono le seguenti:

"nonché, previa designazione dei rispettivi enti, un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, del Co.Re.Com. Lazio dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché rappresentanti delle Consulte studentesche e dei genitori."

Art. 6

(Modifiche all'art. 5 della L.R. 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo")

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"1bis. I criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti sono definiti secondo i seguenti principi direttivi:

- a) parametri oggettivi e verificabili per la valutazione dei progetti;
- b) trasparenza delle procedure;
- c) proporzionalità tra risorse e punteggio;
- d) rendicontazione analitica delle spese."

Art. 7

(Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 marzo 2016, n. 2 "Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo")

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Clausola valutativa, monitoraggio e relazione annuale)

1. La Regione assicura il monitoraggio costante dell'attuazione della legge e valuta l'efficacia degli interventi.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) numero e tipologia degli interventi finanziati;

b) ammontare complessivo delle risorse e ripartizione per beneficiario/intervento;

c) dati aggregati e anonimi della piattaforma digitale;

d) indicatori di efficacia, efficienza e impatto sociale (Minori raggiunti, casi gestiti, coinvolgimento scuole e famiglie, coordinamento territoriale;

e) criticità emerse e proposte di miglioramento.

3. La relazione è predisposta con il supporto del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e della Consulta regionale.

4. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Regionale e trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni.".

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", di un apposito fondo denominato "Fondo regionale per la prevenzione del bullismo digitale" con uno stanziamento di € 500.000 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.